

Prot. 1103/2026
del 26.2.2026



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Castrovillari
Il Procuratore della Repubblica

DIRETTIVA N. 1103/2026

OGGETTO: Obblighi di comunicazione ex art. 609-decies del codice penale – Modalità operative di trasmissione della notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni –

VISTI

l'art. 609-decies del codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, nella versione vigente), recante la disciplina degli obblighi di comunicazione al Tribunale per i Minorenni da parte del Procuratore della Repubblica procedente nei casi di delitti commessi in danno di persone minorenni;

l'art. 572 del codice penale (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e l'art. 612-bis del codice penale (atti persecutori), per le ipotesi ivi specificamente contemplate ai fini dell'obbligo di comunicazione;

il Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante "Riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero", con particolare riferimento all'art. 1 (attribuzioni del Procuratore della Repubblica in ordine alla titolarità esclusiva dell'azione penale e all'organizzazione dell'ufficio), all'art. 2 (titolarità dell'azione penale ed esercizio della stessa mediante assegnazione e direttive) e all'art. 4 (criteri generali per l'impiego della polizia giudiziaria e la gestione delle risorse investigative);

l'art. 70 e l'art. 70-ter del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), disciplinanti le funzioni e l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, nonché la competenza e l'autonomia dell'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni;

la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura, adottata con delibera plenaria del 3 luglio 2024 e successive modifiche (del 9 e 23 ottobre 2024 e del 2 luglio 2025), con particolare riferimento all'art. 60, comma 3, n. 7, che prescrive le modalità per una costante interlocuzione tra la Procura per i Minorenni e le Procure ordinarie del distretto, sia in materia penale che in materia civile;

il Progetto Organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, nella parte concernente i criteri generali di organizzazione dell'ufficio, la direzione e il coordinamento delle indagini e la gestione dei flussi informativi interni ed esterni;



CONSIDERATO

Che l'art. 609-decies del codice penale impone al Procuratore della Repubblica, ogniqualvolta si proceda per taluno dei reati in esso elencati commessi in danno di persone minorenni, di dare notizia del procedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, consentendo a quest'ultimo di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le misure più idonee a tutela del minore coinvolto;

Che l'obbligo di comunicazione previsto dalla richiamata disposizione assolve una funzione di raccordo strutturale tra la giurisdizione penale ordinaria e la giurisdizione minorile, fondato sulla necessità di garantire al minore vittima di reato una protezione integrata, che non si esaurisca nella sola risposta penale ma si estenda agli interventi di carattere civile e amministrativo previsti dagli artt. 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile, attivabili proprio in esito alla comunicazione di cui all'art. 609-decies c.p.;

Che la prassi applicativa ha evidenziato, all'interno del presente Ufficio, la necessità di definire con precisione le modalità operative con cui i magistrati assegnatari del procedimento penale sono tenuti ad adempiere al predetto obbligo, al fine di evitare ritardi, omissioni o comportamenti non uniformi che potrebbero pregiudicare la tempestività della tutela del minore;

Che, in una prospettiva di tutela del segreto investigativo e di leale collaborazione inter-istituzionale, occorre altresì disciplinare con chiarezza i limiti entro cui gli atti del procedimento penale possono essere trasmessi alla Procura minorile, evitando che la comunicazione si traduca in una indiscriminata apertura del fascicolo delle indagini, suscettibile di compromettere l'efficacia delle stesse;

RILEVATO

Che la mancanza di una direttiva specifica in materia determina l'esigenza di dettare, in via organizzativa, istruzioni uniformi e vincolanti per tutti i magistrati dell'Ufficio, in modo da garantire sia la piena ottemperanza agli obblighi di legge sia la salvaguardia del corretto svolgimento delle indagini preliminari;

Che sussistono pertanto le condizioni di necessità organizzativa che legittimano l'adozione della presente direttiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 106/2006;

DISPONE

Art. 1 – Ambito di applicazione e fattispecie di reato rilevanti

La presente direttiva si applica a tutti i magistrati assegnati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari che, nell'esercizio delle proprie funzioni requirente, procedono – a qualsiasi titolo e in qualsiasi fase delle indagini preliminari – per uno dei delitti di seguito elencati, ovviamente ove non di competenza della Procura distrettuale ex art. 51 cpp, commessi in danno di persone minorenni:

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile;

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile;

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

Art. 601 c.p. – Tratta di persone;

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi;

Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale, commessa in danno di minorenni;

Art. 609-ter c.p. – Violenza sessuale aggravata, commessa in danno di minorenni;

Art. 609-quater c.p. – Atti sessuali con minorenni;

Art. 609-quinquies c.p. – Corruzione di minorenni;

Art. 609-octies c.p. – Violenza sessuale di gruppo in danno di minorenni;

Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni;

Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi in danno di un minorenni ovvero da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore;

Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori, commessi in danno di un minorenni ovvero da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore.

Ai fini della presente direttiva, per "procedimento" si intende ogni iscrizione nel registro delle notizie di reato (modello 21 e modello 44) relativa a uno o più dei reati sopra elencati, indipendentemente dalla fase investigativa raggiunta al momento della comunicazione.

Art. 2 – Obbligo di comunicazione immediata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

I magistrati dell'Ufficio che procedono per uno dei reati di cui all'art. 1 sono tenuti a dare immediata comunicazione dell'esistenza del procedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, competente per il distretto.

La comunicazione deve essere effettuata non appena acquisita la notizia di reato e, comunque, entro termini brevi dall'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, ovvero dall'emergere, nel corso di indagini già pendenti, dell'elemento che qualifica la persona offesa come minorenni o che integra una delle fattispecie di cui all'art. 1.

La comunicazione viene effettuata previo passaggio attraverso il Procuratore della Repubblica titolare del presente Ufficio, al quale il magistrato assegnatario è tenuto a riferire tempestivamente e senza indugio non appena ricorrono i presupposti di cui al comma precedente.

Salvo motivata deroga autorizzata dal Procuratore della Repubblica, la comunicazione è trasmessa in forma scritta, mediante nota formale indirizzata alla Procura minorile, con indicazione:

del numero di registro generale del procedimento;

del titolo di reato contestato;

delle generalità della persona offesa minorenni (o, ove non ancora identificata, degli elementi utili alla sua identificazione);

di una sintetica descrizione del fatto come emergente dagli atti di indagine già espletati, nei limiti di quanto consentito dalla disciplina del segreto investigativo e compatibilmente con le esigenze di cui al successivo art. 4.

La comunicazione vale, ove riguardi uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 609-ter e 612-bis c.p. nelle ipotesi di cui all'art. 1, anche ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'autorità giudiziaria minorile, dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale previsti dagli artt. 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile, come espressamente previsto dall'art. 609-decies, secondo comma, c.p.

Art. 3 – Disciplina della discovery degli atti e limiti alla trasmissione

La comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni non comporta automaticamente la trasmissione del fascicolo delle indagini o di atti in esso contenuti.

L'autorizzazione alla discovery degli atti del procedimento penale in favore della Procura minorile è consentita esclusivamente nelle ipotesi in cui, nel corso delle indagini, siano stati compiuti atti processuali per i quali il difensore dell'indagato ha diritto di assistere ai sensi degli artt. 364 e 366 del codice di procedura penale, ovvero atti già depositati o comunicati alla difesa ai sensi della normativa vigente.

In tali ipotesi – e solo in tali ipotesi – il magistrato assegnatario può procedere alla trasmissione della copia degli atti rilevanti alla Procura minorile, con le modalità indicate al successivo art. 4.

Il magistrato assegnatario, prima di richiedere l'autorizzazione alla discovery, è tenuto a effettuare una preliminare valutazione circa la compatibilità della trasmissione degli atti con le esigenze investigative e con il rispetto del segreto istruttorio, indicando nella richiesta di autorizzazione gli atti che si propone di trasmettere e le ragioni che ne giustificano la comunicazione.

Art. 4 – Protocollo di coordinamento per l'utilizzo degli atti

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, ogni forma di utilizzo degli atti del procedimento penale nell'ambito dei procedimenti innanzi al Tribunale per i Minorenni – ivi incluse le richieste di esibizione avanzate dalla Procura minorile – deve essere preventivamente concordata con il magistrato titolare del fascicolo penale, il quale valuta caso per caso la compatibilità della trasmissione con le esigenze delle indagini.

Il magistrato assegnatario che riceva richieste di atti o informazioni dalla Procura minorile è tenuto a riferire immediatamente al Procuratore della Repubblica, senza dare autonoma risposta alla richiesta, affinché il coordinamento avvenga in modo consapevole e unitario.

il magistrato assegnatario del procedimento provvede a definire le modalità di risposta alla Procura minorile, potendo all'occorrenza:

- autorizzare la trasmissione parziale o integrale degli atti richiesti, ove compatibile con le esigenze investigative;
- invitare la Procura minorile a formulare istanza nelle sedi procedurali proprie, in caso di richiesta di atti non ancora disponibili;
- proporre forme di interlocuzione diretta tra i magistrati procedenti delle due Procure, nel rispetto dei vincoli di segretezza.

Nei procedimenti di particolare complessità o di lunga durata, il Procuratore della Repubblica può disporre la fissazione di incontri periodici di coordinamento con la Procura minorile competente, al fine di garantire un flusso informativo costante ed efficace nel rispetto dei reciproci ambiti di competenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, n. 7, della Circolare CSM 2024 sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

Il magistrato titolare del procedimento penale è tenuto ad aggiornare tempestivamente la Procura minorile di eventuali sviluppi delle indagini rilevanti ai fini della tutela del minore, compatibilmente con le esigenze di segretezza degli atti.

Art. 5 – Disposizioni finali e adempimenti di pubblicità

La presente direttiva ha efficacia immediata dalla data della sua adozione e si applica a tutti i procedimenti pendenti alla data di adozione, nonché a quelli che verranno iscritti successivamente.

Il presente atto è comunicato a tutti i magistrati dell'Ufficio nonché ai direttori amministrativi, affinché ne venga garantita la piena conoscenza e l'uniforme applicazione.

Copia della presente direttiva è trasmessa:

al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. 106/2006;
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, per opportuna conoscenza e ai fini del coordinamento operativo.

La presente direttiva è pubblicata sul sito istituzionale della Procura della Repubblica di Castrovillari nella sezione dedicata ai provvedimenti organizzativi.

Il Procuratore della Repubblica si riserva di aggiornare la presente direttiva in ragione di sopravvenute modifiche normative, ovvero di indicazioni provenienti dal Consiglio Superiore della Magistratura o dalla Procura Generale, nonché in esito alla valutazione degli effetti applicativi della stessa.

La presente direttiva è sottoscritta in originale e depositata agli atti del presente Ufficio.

Castrovillari, 25.2.2026

Alessandro D'Alessio



ALESSANDRO
D'ALESSIO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
25.02.2026
17:40:58
GMT+01:00